



## REGOLAMENTO PER L'INDENNIZZO DEI DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE

### TITOLO I - PRINCIPI

**Art. 1 - Finalità** - Il presente Regolamento, nelle more dell'approvazione del Regolamento del Parco di cui all'art.11 della legge 394/91, regola ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della stessa legge, le modalità per l'accertamento, la valutazione, la liquidazione dell'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica alle attività agricole ed agli allevamenti all'interno del territorio del Parco così come perimetrato dal DPR 05.06.1995 e nella Zona di Protezione Esterna al Parco (ZPE) come individuata.

Alle spese relative all'indennizzo dei danni il Parco fa fronte con apposito capitolo del bilancio, la cui dotazione, adeguata al prevedibile fabbisogno, è annualmente determinata dal Consiglio Direttivo in sede di approvazione del Bilancio di Previsione sulla base di uno specifico programma di azione.

Gli allevamenti e le aziende agricole che esercitano la loro attività nel territorio protetto in regola con la normativa vigente e con il presente Regolamento, concorrono alla salvaguardia delle specie selvatiche protette del Parco.

### TITOLO II - DANNI ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DEL PARCO NAZIONALE

**Art. 2 - Indennizzo** - L'Ente Parco indennizza i danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agricole, al patrimonio zootecnico ed alle strutture strettamente connesse all'esercizio dell'attività agricola o di allevamento. L'indennizzo è determinato sulla base di principi equitativi, assumendo come valore di riferimento l'entità del danno accertato sulla base di specifici sopralluoghi di verifica effettuati dai servizi competenti dell'Ente, eventualmente coadiuvati dal Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato ed assistiti, nel caso di danni provocati alle attività zootecniche, da un veterinario scelto dal danneggiato e dal veterinario della ASL competente, secondo le modalità degli articoli che seguono.

**Art. 3 Esclusioni e limitazioni** - L'indennizzo non compete per danni arrecati al bestiame pascolante abusivamente, per il quale non venga osservata la normativa vigente o comunque non provvisto delle necessarie autorizzazioni delle Autorità competenti (Regolamento di Fida Pascolo comunale, Regolamento di Polizia Veterinaria, norme sanitarie); parimenti, l'indennizzo non compete per danni agli apiari e agli allevamenti da cortile non in regola con la vigente normativa. Inoltre, l'indennizzo non compete per danni arrecati a strutture realizzate abusivamente.

Non sono inoltre ammessi ad indennizzo i danni:

- a) relativi a terreni o colture abbandonati da almeno un anno fatti salvi i prato-pascoli di proprietà pubblica o privata ove regolarmente sfalciati;
- b) arrecati a giardini, piante ornamentali, a spazi a verde di pertinenza di strutture abitative e ricettive;
- c) arrecati a colture forestali naturali spontanee, di qualunque età, di proprietà pubblica o privata ed ai pascoli naturali di proprietà pubblica o privata. Ove il danno ai pascoli naturali interessi oltre l'80% della superficie complessiva del pascolo in concessione o in affitto ad una determinata azienda nel corso di un'unica stagione pascoliva l'azienda potrà richiedere il rimborso della quota di fida pascolo o di affitto relativa a quella annualità;
- d) arrecati a colture forestali artificiali (da legno o meno) di proprietà pubblica o privata, di qualunque età, che godano di finanziamenti comunitari o di altra fonte. L'Ente Parco potrà comunque procedere, ove richiesto, al rilascio al proprietario della coltura di certificazione attestante il danno prodotto dalla fauna selvatica; L'indennizzo verrà comunque corrisposto laddove ci sia obbligo di ripristino degli impianti;
- e) relativi al patrimonio zootecnico, nei casi di assenza della carcassa dell'animale. Qualora, dalle verifiche di cui all'art. 2 ed al successivo art. 4, risultasse l'oggettiva impossibilità di determinare le cause della morte dell'animale, l'Ente Parco, al fine di tenere conto della probabilità oggettiva di predazione, riconoscerà un indennizzo pari al 30% del valore del capo, determinato secondo quanto indicato nel successivo art. 6, sempre che siano comunque presenti resti in grado di permettere la determinazione di specie, razza ed età e che la scomparsa del capo sia stata dettagliatamente, in particolare per



riguarda i dati identificativi dell'animale, tempestivamente e preventivamente rispetto al ritrovamento, denunciata dall'allevatore alla ASL competente ed al Parco.

**Art. 4 - Denuncia** - La denuncia del danno deve essere effettuata dall'interessato al Parco entro le 48 ore successive alla scoperta. La denuncia deve essere effettuata in carta libera, anche impiegando uno degli appositi moduli predisposti dall'Ente Parco e deve contenere tutti gli elementi in esso indicati. La denuncia deve altresì contenere l'attestazione che il danneggiato non ha avanzato eguale richiesta di indennizzo ad altro ente e che da questo non abbia ricevuto alcun indennizzo equivalente. La denuncia può essere fatta anche verbalmente o telefonicamente, purché siano indicati con precisione i dati essenziali all'effettuazione del sopralluogo. La partecipazione del danneggiato o di un suo delegato al sopralluogo di cui al precedente art. 2 è obbligatoria, in quanto contestualmente il danneggiato riempirà e sottoscriverà con il personale addetto il modulo di denuncia con tutti i dati necessari. In caso di danni alle colture il danneggiato deve astenersi dal procedere a qualsiasi operazione di tipo agronomico sulla coltura danneggiata per almeno cinque giorni successivi alla presentazione della denuncia, al fine di consentire l'accertamento del danno.

**Art. 5 - Accertamento** - I soggetti incaricati dei compiti di cui all'art. 2 redigono, durante un sopralluogo da svolgersi alla presenza ed in contraddittorio con il denunciante, un verbale contenente i dati della denuncia di cui all'art. 4, l'accertamento dell'effettività del danno, e le altre necessarie informazioni. La valutazione dell'indennizzo verrà effettuata presso il servizio responsabile dei procedimenti in materia di danno. Qualora il danneggiato sottoscriva per accettazione il verbale, ricevendone copia, questo costituisce elemento formale per la successiva quantificazione di indennizzo. Qualora il danneggiato non sottoscriva il verbale, lo stesso è comunque trasmesso all'ufficio del Parco responsabile del procedimento che, fatti gli accertamenti del caso, proporrà al danneggiato l'indennizzo risultante dagli elementi istruttori, dando allo stesso un congruo termine per l'accettazione. In caso di ulteriore rifiuto da parte del danneggiato, si procederà come previsto dal successivo art. 12.

**Art. 6 - Valutazione del danno al bestiame ed agli apiari** - Per i danni al bestiame, il valore di riferimento per l'indennizzo è assunto per specie, razza, età e caratterizzazioni oggettive, compresa l'eventuale iscrizione ad albi genealogici e registri ufficiali, sulla base del tariffario dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA). Nel caso di soggetti non valutati da tale Istituto il valore di riferimento per l'indennizzo è assunto sulla base del tariffario allegato al presente regolamento, aggiornato semestralmente. L'iscrizione degli allevamenti a libri genealogici dovrà essere comunicata all'inizio di ciascun anno all'Ente, a cura dell'allevatore o delle associazioni di categoria. Nel caso il danno riguardi animali da lavoro, l'indennizzo è maggiorato del 20% rispetto al valore riportato nel tariffario.

Il ferimento di animali da parte della fauna del Parco è indennizzato, previo accertamento nei modi previsti nel precedente art. 4, sulla base delle fatture o degli scontrini fiscali relativi all'acquisto di medicinali e articoli sanitari in genere finalizzati alla cura delle ferite subite, nonché delle spese veterinarie adeguatamente documentate.

Per i danni agli apiari il Parco indennizzerà, fatti salvi gli accertamenti dell'osservanza di quanto stabilito all'art. 2, sia i danni alle famiglie sia i danni alle strutture. La valutazione deve essere effettuata in tempo utile per permettere l'effettivo accertamento del danno.

**Art. 7 - Valutazione del danno alle colture** - Per i danni alle colture la valutazione è calcolata sulla base di specifico tariffario, allegato al presente regolamento ed aggiornato annualmente. Qualora un danno si verifichi nelle prime fasi di una coltura e comunque questa sia sostituibile o riseminabile, vengono indennizzate le spese vive di sostituzione o semina sostenute, maggiorate del tasso di interesse legale. I danni a prati e prati pascoli sono determinati sulla base dell'effettivo mancato reddito per una annualità, anche tenendo conto delle oggettive limitazioni alle operazioni colturali indotte dai danni arrecati, oltre alle eventuali spese di ripristino delle colture danneggiate. Per i danni alle colture, la soglia minima, o franchigia, al di sotto della quale il danno viene considerato naturale e ricompreso nel normale rischio d'impresa, e pertanto non viene indennizzato, è pari al 5% della produzione teorica.



La valutazione deve essere eseguita di norma entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, fermi restando gli adempimenti di legge. Qualora la valutazione richieda la necessità di una verifica dell'entità del danno a fine ciclo produttivo le parti, in sede di primo accertamento, sottoscrivono un accordo in cui attestano l'avvenuto danno e rinviando la quantificazione dello stesso alla fine del ciclo produttivo. Le spese per la valutazione del danno sono a carico dell'Ente Parco.

**Art. 8 – Valutazione del danno alle strutture** - Per i danni alle strutture strettamente connesse all'esercizio delle attività agricole e di allevamento la stima del danno è determinata in base ad apposita perizia tecnica, da effettuarsi a carico dell'Ente Parco.

**Art. 9 - Danni da orso** – In considerazione dell'importanza della specie e della necessità di ridurre i conflitti e favorire la coesistenza tra orso ed uomo, l'Ente Parco indennizza tutti i danni provocati ad animali, colture o cose, anche non strettamente connesse all'attività agricola o di allevamento, dall'orso bruno marsicano, purché accertati con le procedure di cui ai precedenti articoli, e fatte salve le soglie minime e di franchigia stabilite negli articoli 3 e 7.

**Art. 10 – Danni da cane e da cane inselvatichito** – Il parco non indennizza i danni provocati a capi di bestiame da cani, sia domestici sia inselvatichiti.

Nei casi in cui sussista il dubbio circa la causa del danno tra lupo e cane, verranno assunte specifiche informazioni circa la probabilità di frequenza delle varie aree da parte dei branchi di lupi, che costituiranno la base per la valutazione della ammissibilità dell'indennizzo.

Al fine di evitare l'abbandono indiscriminato di cani da lavoro e/o la mancata custodia dei cani al seguito del bestiame domestico che vanno ad incrementare la già consistente popolazione di cani rinsevatichiti, si richiama l'obbligo derivante dalla normativa vigente, dell'iscrizione dei cani all'anagrafe canina. L'Ente si riserva la possibilità di effettuare dei controlli mirati.

**Art. 11 - Liquidazione** - L'Ente Parco liquida l'indennizzo all'avente diritto entro novanta giorni dal ricevimento della denuncia da parte del danneggiato, anche nel caso di denuncia verbale o telefonica. A tal fine è tenuto, presso il Servizio di Sorveglianza dell'Ente, uno specifico registro delle denunce verbali e telefoniche. In caso di carenze di fondi nel bilancio dell'Ente gli indennizzi sono liquidati entro il primo trimestre dell'esercizio successivo.

**Art. 12 – Contenzioso** – Avverso la quantificazione e valutazione del danno, come stabilita nei precedenti artt. 6, 7 e 8, il danneggiato può presentare motivato ricorso presso la Commissione di Valutazione straordinaria istituita presso l'Ente Parco con il compito di definire le istanze aventi carattere di particolare complessità e delicatezza, costituita da un membro dell'Ente Parco, un rappresentante delle associazioni degli allevatori o degli agricoltori e un tecnico esterno (veterinario od agronomo a seconda della tipologia del danno) competente per la materia individuato di comune accordo. La Commissione si riunisce ogni qualvolta ve ne sia la necessità e le sue decisioni sono inappellabili. Resta salva la possibilità di ricorso al giudice amministrativo.

**Art. 13 - Misure di prevenzione** - L'Ente Parco può disporre, oltre all'indennizzo, la realizzazione da parte del danneggiato, di misure ed opere di prevenzione del danno, al fine di eliminare o ridurre le condizioni determinanti il rischio di danneggiamento delle colture e del patrimonio zootecnico, indicando modi e tempi per la loro realizzazione. Nel caso in cui tali opere o misure non vengano messe in atto nei tempi indicati, il successivo eventuale danno verrà indennizzato in misura pari al 50% rispetto alla stima del danno stesso. Successivi danni, in caso di ulteriore inadempienza, non verranno indennizzati. Le spese connesse alla realizzazione delle opere e delle misure di cui al punto precedente sono a carico del Parco, sulla base di specifica stima economica effettuata dall'Ente Parco stesso.

L'effettiva erogazione dell'indennizzo avverrà in tal caso, e se necessario, in misura non superiore al 50% attraverso anticipazioni; il saldo avverrà ad accertamento, da parte dell'Ente Parco, della regolare esecuzione delle opere o delle misure previste.

Il Parco può concedere in comodato d'uso gratuito, ovvero a seconda delle condizioni concrete, ad apicoltori e ad allevatori che esercitano l'apicoltura od il pascolo in aree particolarmente a rischio d'attacco da parte di carnivori, recinzioni elettrificate e relativi accessori. Al fine di un efficace utilizzo di tali recinzioni, il Parco



fornisce anche la necessaria assistenza tecnica ai beneficiari.

**Art. 14 – Premio sostitutivo per la gestione dei pascoli e degli allevamenti** – Al fine di incentivare la razionale gestione dei pascoli e degli allevamenti di bestiame nel Parco e di diminuire il conflitto di tali attività con la fauna selvatica, l'Ente Parco può assegnare specifici premi in sostituzione degli indennizzi previsti dai precedenti articoli. L'adesione al premio da parte dell'allevatore è volontaria.

A tal fine l'Ente Parco definisce per ciascun soggetto aderente un punteggio basato su indicatori di struttura e consistenza aziendale, di corretta gestione dei pascoli e degli allevamenti e sull'esistenza di misure di prevenzione del danno, stabilendo su tale base un premio annuo che indennizzi il rischio oggettivo di subire danni da predatori e sostituisce l'indennizzo dei danni che eventualmente si verificassero.

Tale premio sarà destinato prioritariamente alla realizzazione delle opere e misure di protezione previste nel precedente art. 13, oppure ad altre opere o misure correlate alle effettive condizioni locali di esercizio dell'attività. A tal fine il Parco, qualora necessario, redigerà specifici progetti di concerto con gli interessati.

### TITOLO III - DANNI NELLA ZONA DI PROTEZIONE ESTERNA

**Art. 15 - Competenze** – Nella Zona di Protezione Esterna al PNALM l'Ente Parco indennizza, secondo le procedure e le modalità di cui ai precedenti articoli del presente regolamento, i danni provocati dalle seguenti specie animali, in quanto strettamente protette e facenti parte delle popolazioni animali del Parco:

- a) Orso Bruno marsicano
- b) Lupo
- c) Lince
- d) Aquila Reale e altri rapaci diurni e notturni.

L'indennizzo dei danni provocati da altre specie, in quanto soggette a gestione venatoria, rimane di competenza degli Enti locali territorialmente competenti, fatta salva la possibilità di concorrenza dell'Ente, sulla base di specifici accordi con gli enti stessi, in casi di particolare interesse per le finalità di conservazione dell'Ente Parco.

